

45.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sull'imputazione di reati, previsti dal codice militare di pace, a carico di Sergio De Andreis, obiettore di coscienza, detenuto nel carcere militare di Gaeta (Latina) (4-03131) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2078	na degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, lezioni per giovani durante il servizio militare (4-02846) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2081
ACCAME: Sulla mancata concessione della licenza prevista dalla normativa a favore dei sottufficiali che intendono partecipare a concorsi per l'ammissione agli istituti di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo (4-03474) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2079	AMARANTE: Per conoscere l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi ai consorzi di bonifica operanti in Campania (4-00284) (risponde CAPRIA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	2082
ACCAME: Sull'andamento dei corsi per allievi operai istituiti con decreto del ministro della difesa 28 dicembre 1979 (4-04023) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2080	AMARANTE: Sulla concessione di finanziamenti pubblici ed agevolazioni alla ditta Angelo Vittoria di Scafati (Salerno) e sui criteri di tale scelta (4-01905) (risponde CAPRIA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	2097
ALBERINI: Sulle motivazioni con le quali è stata respinta dal ministro della difesa la domanda di obiezione di coscienza di Mauro Del Barbi di Gussago (Brescia) (4-03816) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2080	AMODEO: Sui criteri di selezione delle imprese da ammettere alla gara di appalto per la ricostruzione dell'acquedotto Sciannacaporale Vittoria in provincia di Ragusa, adottati dalla Cassa del mezzogiorno (4-03113) (risponde CAPRIA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	2097
AMALFITANO: Sullo stato di attuazione dell'articolo 89 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 sulla discipli-		BARTOLINI: Per la sollecita definizione della pratica concernente la pensione per causa di servizio a favo-	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

PAG.	PAG.
re di Edoardo Tabarrini di Terni (4-03676) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 2098	promozione in ausiliaria o riserva (4-02004) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 2102
CERQUETTI: Sulla mancata definizione della reversibilità della pensione ordinaria a favore di Antonia Puleio di Cologno Monzese (Milano) (4-03509) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 2099	SOSPURI: Sulla mancata devoluzione della pensione ad Alfonso Scordella di Silvi (Teramo) (4-03880) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 2103
COSTAMAGNA: Sulla veridicità della mancata applicazione, ai militari affetti da tossicodipendenza, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (4-03686) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 2099	TASSONE: Per l'adeguamento dell'indennità di antisabotatore al personale dell'esercito (4-03501) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 2103
CRISTOFORI: Sulla possibilità di valutare ai fini della ricostruzione e progressione della carriera il servizio prestato negli istituti tecnici commerciali e per geometri degli insegnanti tecnico-pratici di ruolo dipendenti dalle province (4-00985) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 2100	ZAVAGNIN: Sulla decisione della direzione delle terme di Recoaro di sospendere per due giorni dal lavoro Costante Faccio assessore del comune di Recoaro (Vicenza), per non essersi presentato al lavoro al termine di un consiglio comunale (4-03583) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 2104
GIULIANO: Per un'adeguata protezione del tempio millenario di san Fedelino, situato in comune di Novate Mezzola (Sondrio) e per la bonifica della zona paludosa in cui sorge il tempio stesso (4-02474) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). 2101	ACCAME. — <i>Al Presidente del Consiglio dei ministri.</i> — Per conoscere se è al corrente che il giovane Sergio De Andreis, obiettore di coscienza, detenuto nel carcere di Gaeta, ha ricevuto un mandato di cattura in base agli articoli 89 e 93 del codice penale militare di pace relativi ai seguenti reati: procacciamento di notizie segrete (articolo 89); procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato (articolo 93); reati che prevedono rispettivamente le pene della reclusione militare da 3 a 10 anni (articolo 89) e non inferiore a 20 anni (articolo 93).
SANTAGATI: Per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare la carenza di acqua nei comuni etnei (Catania) (4-03492) (risponde CAPRIA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>). 2102	Per conoscere in particolare se, in attesa della radicale riforma dei codici militari o della loro abrogazione, qualora le accuse mosse al giovane siano dovute al fatto che egli ha portato avanti un'attività di informazione sulla situazione esistente all'interno delle carceri militari (attività di informazione che ha permesso alla opinio-
SILVESTRI: Sui motivi alla base della richiesta di anzianità al 31 dicembre 1970 per i tenenti colonnelli dei carabinieri che aspirano alla	

ne pubblica di conoscere le condizioni del carcere di Gaeta) non ritenga di dover intervenire con fermezza onde far cessare uno stato di cose che profondamente umilia la coscienza democratica del paese.

(4-03131)

RISPOSTA. — Il giovane Sergio Andreis — cui il Presidente della Repubblica su mia proposta ha concesso, in data 26 giugno 1980, il condono in via di grazia della pena ancora da scontare in relazione alla condanna ad un anno ed un mese di reclusione militare inflitta dal tribunale militare territoriale di Napoli con sentenza del 7 agosto 1979 per il reato di rifiuto del servizio militare di leva — è stato trattenuto presso il reclusorio militare di Gaeta in esecuzione di due ordini di cattura emessi dalla procura militare di Roma.

Al nominato sono stati, infatti, contestati tre reati previsti dal codice penale militare di pace: procacciamento di notizie di carattere riservato non a scopo di spionaggio (articoli 89 e 93), tentata rivelazione di tali notizie (articoli 46, 91 e 93), rivelazione delle notizie stesse (articoli 91 e 93). L'istruttoria relativa ai primi due episodi si è conclusa con trasmissione degli atti al competente tribunale militare, quella concernente il terzo è in via di definizione.

La procura generale militare ha comunicato che i fatti addebitati non sono connessi con l'attività di informazione sulla situazione esistente all'interno degli stabilimenti militari di custodia e di pena svolta dall'Andreis.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alle domande avanzate per la partecipazione a concorsi per l'ammissione agli Istituti di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo, da parte di sottufficiali in servizio permanente effettivo, se è al corrente che a dei sottufficiali è stata negata la possibilità di prepararsi a questi concorsi impedendo loro di usufruire del-

la apposita licenza prevista dalla normativa vigente.

Per conoscere in particolare se è al corrente che il divieto imposto è contrario a quanto stabilito dalla regolamentazione unificata per la concessione di licenze ai militari (allegati 1 e 2 — licenza straordinaria per esami militari) dove si precisa che la licenza «è concessa, per sostenere gli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo o altri esami di carattere militare per i quali i relativi bandi di concorso prevedono tale licenza».

Per conoscere inoltre se non ritenga che tale grave comportamento, che si è verificato ad esempio presso la Scuola di guerra di Firenze, leda profondamente la norma di legge secondo cui: «Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo espletamento» (articolo 10 della legge n. 382 — Norme di principio sulla disciplina militare).

Per conoscere infine quali provvedimenti intenda adottare per riparare all'ingiustizia che si è verificata, consentendo la preparazione dei sottufficiali per i concorsi e punendo coloro che hanno trasgredito norme di legge.

(4-03474)

RISPOSTA. — Ai sensi delle vigenti disposizioni, la licenza straordinaria per esami militari può essere concessa al personale militare — fatte salve le esigenze di servizio — per consentire di completare la preparazione nei concorsi per l'ammissione agli istituti di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente o per altri esami di carattere militare, sempreché i relativi bandi di concorso la prevedano. Tali norme sono state sempre rispettate dai comandi militari.

Per quanto si riferisce, in particolare, al caso di cui è cenno nell'interrogazione, si fa presente che esso riguarda personale partecipante a concorsi per la nomina ad ufficiali in servizio permanente, i cui bandi non prevedevano la concessione di licenza straordinaria, in previsione di un

notevole afflusso di concorrenti, che avrebbe potuto mettere in crisi l'operatività degli enti. Pertanto, in tale circostanza, la negata concessione della licenza in questione risulta in armonia con le norme vigenti. Tuttavia, la direzione generale per il personale militare dell'aeronautica, con circolare diramata il 30 gennaio 1980, ha disposto che, per i concorsi in atto, ai militari che supereranno le prove scritte sia concessa la licenza straordinaria per esami, anche se non prevista nei relativi bandi di concorso, per consentire loro una più completa preparazione delle prove orali, fatte salve sempre le esigenze di servizio.

Si soggiunge che per i successivi bandi di concorso questo Ministero è orientato a prevedere la concessione della licenza.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere — in relazione ai corsi per allievi operai istituiti con decreto ministeriale 28 dicembre 1979 —

quali siano state le norme esecutive emanate dai competenti «enti didattici»;
quanti siano stati i candidati complessivamente presentati per l'ammissione ai diversi corsi e quanti siano stati effettivamente ammessi;

se la possibilità di partecipazione a detti corsi sia stata o meno oggettivamente limitata dalle modalità di diffusione dei relativi «bandi di ammissione» e di documenti ad essi corrispondenti;

se risponde a verità il fatto che molti abbiano rinunciato a presentarsi anche a seguito della diffusa convinzione che i nominativi dei prescelti fossero già predeterminedati. (4-04023)

RISPOSTA. — In applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modifiche nella legge 4 agosto 1979, n. 479, la Difesa ha autorizzato con decreto ministeriale 28 dicembre 1979, per il secondo anno di applicazione delle norme stesse, l'istituzione di corsi allievi operai presso enti della Difesa per complessivi 4.865 posti ripartiti

in corsi annuali e in corsi semestrali per la formazione, rispettivamente, di 4.508 e 357 allievi.

Al fine di dare ampia pubblicità ai bandi dei concorsi, sono state impartite tempestivamente disposizioni a tutti gli enti didattici di curare l'affissione dei manifesti contenenti i bandi stessi almeno all'albo dell'ente e dei comuni della provincia, affinché chiunque ne avesse titolo fosse posto in condizione di conoscere le norme di partecipazione ai corsi e di presentare quindi le relative domande di ammissione.

I dati complessivi relativi al numero dei candidati presentatisi alle prove scritte e di quelli ammessi ai corsi sono tuttora in via di acquisizione.

Tenuto conto del sistema di pubblicità seguito, si ha motivo di ritenere che tutti i giovani seriamente interessati ad adire i concorsi abbiano avuto la possibilità di una completa informazione al riguardo.

Si aggiunge che gli esami — che, per molti enti, sono tutt'ora in corso di svolgimento — vengono effettuati nel rispetto delle norme sostanziali e procedurali che disciplinano il reclutamento ed in particolare con le garanzie della segretezza per la valutazione delle prove scritte e della pubblicità per lo svolgimento del colloquio.

Il Ministro: LAGORIO.

ALBERINI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se risponde al vero che il mancato accoglimento della dichiarazione di obiezione di coscienza di Mauro Del Barbi, residente a Gussago (Brescia) e attualmente detenuto nel carcere militare di Peschiera, sia dovuto al fatto di essere stato in possesso, ancora minorenni, della licenza di caccia (per la quale, raggiunta la maggiore età, non ha più pagato la tassa annuale di convalida);

per sapere se, avendo Mauro Del Barbi riproposto avanti il tribunale di Verona il 20 maggio 1980 dichiarazione di obiezione di coscienza e domanda di servizio civile, il Ministro della difesa intenda accettare la nuova istanza. (4-03816)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

RISPOSTA. — Mauro Del Barbi non venne ammesso ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, riguardante il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, in quanto la commissione prevista dagli articoli 3 e 4 della legge citata, accertato che l'interessato era titolare di licenza, con validità quinquennale, relativa al porto di fucile da caccia fin dal 1975, aveva ritenuto di dover rilevare la preclusione *de iure* al riconoscimento dell'obiezione di coscienza stabilita nel terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 772 del 1972. Il Del Barbi presentò ricorso avverso la decisione al tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale respinse l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Di conseguenza veniva revocata la sospensione dell'incorporazione dell'interessato, rendendolo disponibile per l'avviamento alle armi.

A seguito, poi, della denuncia alla procura militare di Verona, effettuata dal distretto militare di Brescia per il reato di mancanza alla chiamata alle armi, il Del Barbi veniva ristretto nel carcere militare di Peschiera del Garda, in attesa di processo.

Dagli atti processuali risulta che il Del Barbi, in sede di dibattimento, ha dichiarato di voler essere ammesso al servizio civile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, che ha modificato l'articolo 8 della legge n. 772 del 1972. Il tribunale militare territoriale di Verona, con ordinanza del 20 maggio 1980, ha sospeso il procedimento, trasmettendo gli atti alla direzione generale della leva per le decisioni di competenza.

In conseguenza è stata già avviata la procedura per l'ammissione del Del Barbi al servizio sostitutivo civile.

Il Ministro: LAGORIO.

AMALFITANO, TASSONE, BROCCA E CASATI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

lo stato di attuazione dell'articolo 89 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (di-

sciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, lezioni per giovani durante il servizio militare);

quali siano le eventuali difficoltà incontrate per l'attuazione del dettato legislativo;

quali iniziative si intendono prendere per garantire ulteriormente la capillarità e la serietà scientifica del corso di lezione nonché la specializzazione del personale docente. (4-02846)

RISPOSTA. — Sin dall'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1975, n. 685 la Difesa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, ha attuato e continua ad attuare un piano di informazione e di propaganda rivolto sia a sensibilizzare i quadri di comando sul problema della droga, sia a mettere in guardia i giovani chiamati a prestare servizio militare di leva sui gravi rischi connessi al suo uso.

Questa vasta opera di educazione sanitaria si svolge mediante conferenze, dibattiti, proiezioni di films specializzati con il commento di ufficiali medici. Particolare attenzione viene usata per le accademie e le scuole militari. Nei programmi di insegnamento per ufficiali medici e per infermieri militari è stata aggiunta, come materia, la trattazione del fenomeno della droga nei suoi vari aspetti.

Per ampliare la conoscenza specifica dei quadri di comando, nel corso del 1979 sono state distribuite circa 13 mila esemplari del volume *Perché ci droghiamo - La scimmia in corpo* del maggiore medico Elvio Melorio.

Nello stesso anno è stato altresì distribuito ai militari in servizio di leva l'opuscolo *Informazione sulla droga*, informazioni essenziali sui vari tipi di droga e sui pericoli connessi all'uso di tali sostanze.

Vista l'utilità di tale strumento informativo esso verrà utilizzato anche per il prossimo triennio. Contemporaneamente è stato fatto ricorso anche a sistemi di co-

municazione visivi per sensibilizzare gli ambienti militari contro i pericoli connessi col fumo, con l'alcool e con la droga.

Inoltre, al fine di migliorare il sistema di segnalazione dei casi di tossicodipendenza da parte degli ospedali militari, è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 1980, una scheda nosologica che consentirà per l'avvenire un migliore rilevamento delle caratteristiche del fenomeno droga in ambiente militare. Nel complesso, si può affermare che non si siano incontrate difficoltà nell'attuazione delle incombenze poste a carico della Difesa dalla legge sulla droga.

Circa poi le iniziative da prendere in futuro per migliorare la qualità delle misure in atto, si precisa che è stato di recente organizzato presso l'ospedale militare di Roma un corso di aggiornamento sulla droga, riservato agli ufficiali medici cui compete l'indottrinamento dei quadri sanitari periferici nonché degli allievi delle scuole militari.

I risultati che emergeranno da tale corso potranno, in futuro, sicuramente indirizzare la politica della sanità militare in tema di droga.

Il Ministro: LAGORIO.

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere l'ammontare complessivo dei finanziamenti assegnati od erogati per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 ai singoli consorzi di bonifica operanti in Campania;

per sapere se, ai fini di detta assegnazione od erogazione di finanziamenti, sia stata preventivamente interpellata la regione Campania e, in caso affermativo, se il parere della regione sia stato espresso e in quale forma. (4-00284)

RISPOSTA. — I finanziamenti assegnati ai singoli consorzi di bonifica operanti in Campania negli anni 1976, 1977 e 1978, sono rilevabili dal tabulato inviato al segretariato generale della Camera dei deputati.

Quanto al parere della Regione in ordine agli interventi, si comunica che tale valutazione viene espressa dall'apposito comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, nel cui ambito vengono raggiunte le intese ai fini della definizione dei programmi ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il Ministro: CAPRIA.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

ELENCO PROGETTI PER IL SETTORE BONIFICA — SOLO CAMPANIA —
CON DATA DI APPROVAZIONE MAGGIORE DEL 31 DICEMBRE 1975

NUMERO PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE	APPROVAZIONE		APPALTO		Situazione
Tipo	Numero B L		Data	Importo (in migliaia)	Data	Importo (in migliaia)	
		<i>Consorzio bonifica bacino inferiore Volturmo.</i>					
	008485 2	Lavori di parziale espurgo dell'asta valliva dei Camaldoli	8 ottobre 1976	11.990	8 ottobre 1976	11.990	Ultimato
	008864 2	Centro di rilevamento pedo-irriguo	1° aprile 1977	266.821	1° aprile 1977	266.821	In corso 95%
	050070 3	Programma di ricerche fotografiche in regime irriguo	1° aprile 1977	16.428	2 aprile 1977	16.428	Ultimato
	050213	Ripristino ed adeguamento opere irrigue consortili di adduzione in sinistra e destra Volturmo	16 giugno 1977	4.734.679	31 marzo 1978	4.449.040	In corso
23	033123	Rete adduttrice irrigua in destra e sinistra Volturmo	17 settembre 1976	120.000	17 settembre 1976	120.000	Ultimato
		Totale ente concessionario		5.149.918		4.864.279	
		<i>Consorzio bonifica Aurunco.</i>					
	008006	Ripristino adeguamento e bitumatura strade Mosciarello e Derola	2 luglio 1976	175.092	3 febbraio 1977	174.107	In corso

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

Segue: ELENCO PROGETTI

NUMERO PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE	APPROVAZIONE		APPALTO		Situazione
Tipo	Numero B L		Data	Importo (in migliaia)	Data	Importo (in migliaia)	
	008261	Ripristino adeguamento e bitumatura della strada Cardici-Portocasino	2 luglio 1976	138.137	3 febbraio 1977	135.978	In corso
		Totale ente concessionario		313.229		310.085	
<i>Consorzio bonifica Valle Telesina.</i>							
	050084	Opere di adduzione e distribuzione irrigua a servizio dei terreni in sinistra del torrente Titerno	5 maggio 1976	812.777	9 marzo 1977	812.217	Ultimato
		Totale ente concessionario		812.777		812.217	
<i>Consorzio bonifica Destra Sele.</i>							
	008476	Sistemazione della rete scolante bacino Prato Angona	12 ottobre 1976	290.130	23 giugno 1977	268.022	In corso 12%
		Totale ente concessionario		290.130		268.022	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

Segue: ELENCO PROGETTI

NUMERO PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE	APPROVAZIONE		APPALTO		Situazione
Tipo	Numero B L		Data	Importo (in migliaia)	Data	Importo (in migliaia)	
	008944	Lavori di conservazione del suolo mediante rimboscimento nel bacino del fiume Ofanto	4 giugno 1976	293.402	4 giugno 1976	293.402	In corso 26%
		Totale ente concessionario		1.607.902		1.607.902	
<i>ENEL (Ente nazionale energia elettrica).</i>							
00	003088	Elettrificazione rurale delle località San Michele, Seraspina, Monte Ofanio in agro di San Gregorio Matese	2 luglio 1976	86.346	2 luglio 1976	86.376	In corso
		Totale ente concessionario		86.346		86.376	
<i>Consorzio bonifica montana Matese.</i>							
	050231	Sistemazione idraulico-forestale bacino Volturmo, sottobacino torrente Ravone Valle Agricola	23 giugno 1977	178.876	15 dicembre 1977	176.096	In corso

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

Segue: ELENCO PROGETTI

NUMERO PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	APPROVAZIONE		APPALTO		Situazione
		Data	Importo (in migliaia)	Data	Importo (in migliaia)	
008567	Conservazione del suolo mediante opere idrauliche nel bacino del Volturno sottobacino torrente Torano .	26 marzo 1976	161.227	2 settembre 1976	161.227	Prossimo inizio
	Totale ente concessionario . . .		340.103		337.323	
<i>Ente sviluppo irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania: Ufficio regionale irpino - Avellino.</i>						
007290	Costruzione della strada di bonifica lungo il torrente Calaggio (Chianchetelle) .	22 ottobre 1976	1.495.600	19 luglio 1977	1.309.316	In corso 53%
	Totale ente concessionario . . .		1.495.600		1.309.316	
<i>Ispettorato ripartimentale foreste Avellino.</i>						
014440	Conservazione del suolo nel bacino del Volturno sottobacino fiume Sabato . . .	26 marzo 1976	557.000	26 marzo 1976	557.000	In corso 86%
014722	Indennità di temporanea occupazione dei terreni rimboschiti nel bacino alto Sele	26 marzo 1976	214.706	26 marzo 1976	214.706	In corso 98%

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

Segue: ELENCO PROGETTI

NUMERO PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE	APPROVAZIONE		APPALTO		Situazione
Tipo	Numero B L		Data	Importo (in migliaia)	Data	Importo (in migliaia)	
	014880	Conservazione del suolo mediante opere idrauliche nel bacino del fiume Fortore	2 luglio 1976	207.001	2 luglio 1976	206.819	In corso 89%
	014916	Conservazione del suolo mediante opere idrauliche nel bacino del torrente Tammaro, sottobacino torrente Sanzano	3 febbraio 1977	164.460	3 febbraio 1977	148.800	In corso 57%
	014777	Sistemazione strada servizio Ponte Calise-Isca e sistemazione idraulica connessa nel comprensorio bonifica montana del fiume Tammaro (San Giorgio La Molara)	26 maggio 1977	359.626	15 novembre 1977	327.366	In corso 53%
	014718	Conservazione del suolo nel bacino del Volturno sottobacino fiume Tiferno	26 marzo 1976	144.044	26 marzo 1976	144.044	In corso 92%
	014784	Sistemazione idraulico-forestale e sistemazione della strada di servizio Sordello, nel comprensorio bonifica montana del fiume Tammaro	10 marzo 1977	287.894	22 ottobre 1977	260.061	In corso 47%
Totale ente concessionario				1.812.938		1.737.003	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

Segue: ELENCO PROGETTI

NUMERO PROGETTO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	APPROVAZIONE		APPALTO		Situazione		
		Data	Importo (in migliaia)	Data	Importo (in migliaia)			
Tipo	Numero	B	L					
<i>Ispettorato ripartimentale foreste Caserta.</i>								
	014872			2 luglio 1976	140.300	2 luglio 1976	140.300	Ultimato
	014873			2 luglio 1976	70.200	2 luglio 1976	70.200	Ultimato
	014874			2 luglio 1976	44.000	2 luglio 1976	44.000	Ultimato
	014875			2 luglio 1976	205.500	2 luglio 1976	205.500	In corso 96%
	014932			15 settembre 1976	15.971	15 marzo 1977	15.971	Ultimato
	Totale				475.971		475.971	
	ente concessionario . . .							

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

Segue: ELENCO PROGETTI

NUMERO PROGETTO		DESCRIZIONE DELLE OPERE	APPROVAZIONE		APPALTO		Situazione
Tipo	Numero B L		Data	Importo (in migliaia)	Data	Importo (in migliaia)	
	014908	Conservazione del suolo mediante opere idraulico-forestali nel bacino del fiume Calore (Casalbuono)	22 settembre 1977	169.521	16 febbraio 1978	154.791	In corso 90%
	014910	Lavori di conservazione del suolo mediante forestazione in agro comune Valle dell'Angrolo nel bacino del fiume Calore	15 settembre 1976	72.500	15 settembre 1976	72.500	In corso 70%
		Totale ente concessionario		961.020		917.501	
<i>Ufficio genio civile Avellino.</i>							
	014819	Sistemazione idraulica del fiume Sabato e del torrente Avellola (Altavilla, Tufo, Cesinali, Atripalda).	26 marzo 1976	427.621	15 settembre 1976	391.332	In corso 83%
		Totale ente concessionario		427.621		391.332	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se alla ditta Angelo Vittoria, esercente tessitura al viale Aurora di Scafati (Salerno), siano stati concessi finanziamenti pubblici od agevolazioni e, in caso affermativo, per sapere:

1) l'entità, lo scopo e la data della richiesta e della effettiva erogazione dei finanziamenti nonché della concessione delle agevolazioni;

2) il numero degli occupati al momento della presentazione della richiesta di contributi od agevolazioni;

3) il numero dei lavoratori da assumere in conseguenza della erogazione dei finanziamenti o della concessione delle agevolazioni;

4) se è stato accertato il rispetto da parte della suddetta azienda della legge 20 maggio 1970, n. 300, sullo statuto dei diritti dei lavoratori e delle altre leggi sul lavoro, e quale il risultato dell'accertamento operato. (4-01905)

RISPOSTA. — La ditta Manifatture Tessili Vittoria e C. del dottor Biagio Vittoria società in accomandita semplice di Scafati, già Angelo Vittoria ditta individuale, per tre successivi ampliamenti dell'impianto per la produzione di tessuti in cotone, lino e misti ha ottenuto dalla Cassa per il mezzogiorno le seguenti agevolazioni finanziarie:

primo ampliamento: contributo in conto capitale di lire 41.251.000 erogato il 4 maggio 1973. La concessione di tale contributo non è vincolata da particolari impegni occupazionali da parte della ditta in questione, in quanto la legge 6 ottobre 1971, n. 853, in base alla quale è stato concesso il contributo, non prevedeva tale tipo di vincolo;

secondo ampliamento: domanda avanzata il 27 ottobre 1975; il relativo contributo in conto capitale di lire 11.084.000 è stato concesso con provvedimento del 24 agosto 1978 ed il 14 dicembre 1978 è stato erogato un acconto di lire 8.867.000 in correlazione al primo stato di avanza-

mento. L'occupazione prevista a pieno regime è di n. 30 unità. L'erogazione a saldo sarà effettuata dopo l'espletamento dei controlli finali previsti dalle vigenti leggi;

terzo ampliamento: domanda avanzata il 27 aprile 1978; il relativo contributo in conto capitale di lire 376.440.000 è stato concesso con provvedimento del 12 ottobre 1979 ed il 18 dicembre 1979 è stato erogato un acconto di lire 128 milioni 953 mila in correlazione al primo stato di avanzamento. L'occupazione prevista a pieno regime è di n. 33 unità. La erogazione a saldo sarà effettuata dopo lo espletamento dei controlli finali previsti dalle vigenti leggi.

Per questa iniziativa l'ISVEIMER ha concesso un finanziamento di lire 322 milioni 500 mila, agevolato dalla Cassa il 31 luglio 1979. Si fa presente che le ditte beneficiarie delle agevolazioni concesse dalla Cassa sono tenute all'osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.

Qualora, secondo gli accertamenti effettuati dal competente ispettorato del lavoro, dovesse risultare che la ditta in questione abbia commesso infrazione all'obbligo dell'osservanza delle citate leggi, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare; e ciò ai sensi del disposto dell'articolo 35 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 6 marzo 1978, n. 218.

Il Ministro: CAPRIA.

AMODEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il loro atteggiamento sul deliberato del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno in ordine ai criteri di selezione delle imprese da ammettere alla gara per la esecuzione dei lavori per la ricostruzione e potenziamento dell'acquedotto Sciannacaporale Vittoria, in provincia di Ragusa.

Tra i criteri previsti, vi sarebbe quello di una cifra di affari delle imprese di 600 milioni annui, risultante dalla media

degli ultimi tre esercizi e l'aver eseguito o avere in corso di esecuzione lavori della stessa categoria di quelli in appalto e di valore non inferiore al 70 per cento di questi ultimi.

Tali criteri, fortemente restrittivi, non soltanto precludono l'accesso alla gara alle imprese locali, per le quali l'appalto in questione costituisce una delle non frequenti occasioni di lavoro che ad esse si presentano, ma risulterebbero in contrasto anche con apposite circolari e direttive diramate dalla Cassa per il Mezzogiorno che ha stabilito che non si debba richiedere alle imprese, per evitare «ingiustificate preclusioni per molte imprese idonee a partecipare alle gare», di avere eseguito opere della identica categoria di quelle in appalto, bensì opere a queste sostanzialmente assimilabili. Allo stesso fine si prescrive che l'importo dei lavori eseguiti — cifra d'affari in lavori — debba essere compreso fra il 20-50 per cento dell'importo a base d'asta.

Per conoscere se, per le sovraesposte considerazioni, non ritengano opportuno, per l'appalto in questione, un riesame dei criteri di selezione delle imprese al fine di consentire alle imprese locali di partecipare alla gara e se non ritengano che tali criteri debbano essere estesi a qualsiasi altra gara per consentire alle imprese locali la partecipazione al concorso. A parere dell'interrogante i criteri potrebbero essere quelli di ritenere sufficiente per la ammissione alla gara la presentazione del certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, oppure di ridurre sensibilmente la cifra relativa al giro di affari delle imprese e all'importo di lavori eseguiti escludendo la condizione della identità dei lavori eseguiti dalle imprese con quelli che formano oggetto dell'appalto.

(4-03113)

RISPOSTA. — La cifra d'affari richiesta in 600 milioni l'anno derivante dalla media degli ultimi 3 anni, va raffrontata con un importo a base d'asta di lire 1 miliardo 626 milioni 400 mila. Quanto alla dimostrazione di avere eseguito opere della stessa categoria per un importo non infe-

riore al 70 per cento di quello in appalto, è stato successivamente precisato che per uguale categoria debbano intendersi opere comunque a questa assimilabili.

Non pare che tali criteri possano considerarsi fortemente restrittivi, ma necessari ad acquisire la collaborazione di imprese sufficientemente qualificate. Del pari non sembra che le cennate prescrizioni siano in contrasto con le apposite direttive emanate dalla Cassa per il mezzogiorno e vigenti all'epoca della pubblicazione del bando; in particolare, circa il requisito afferente all'importo dei lavori eseguiti, le norme interne della Cassa stabilivano che l'impresa avesse eseguito almeno un lavoro di ammontare inferiore a quello dei lavori in appalto, secondo una percentuale di riduzione tra il 20 e il 50 per cento, e che pertanto dovesse intendersi che l'impresa avesse eseguito almeno un lavoro di importo compreso tra il 50 e l'80 per cento dell'importo a base d'asta (richiesto il 70 per cento).

Allo stato, con la nuova direttiva del 22 maggio 1980, per l'idoneità a eseguire i lavori è stabilito essere sufficiente che l'impresa sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori, e non è più necessario che dimostri di avere eseguito lavori simili.

Quest'ultima direttiva va applicata a tutti i progetti, anche se approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa, a meno che non siano stati già pubblicati i relativi bandi: in considerazione di ciò tale direttiva non è applicabile al progetto in questione, in quanto il relativo bando di gara è stato pubblicato in data 21 aprile 1980.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
CAPRIA.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione per causa di servizio intestata al signor Tabarrini Edoardo, nato a Todi il 7 aprile 1925 e residente a Terni, Quartiere Metelli, 34.

L'interessato, già titolare di una pensione assegnatagli dal Ministero della di-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

fesa con decreto n. 20146, Divisione 10^a, libretto pensione n. 4797496, ha inoltrato in data 6 novembre 1979 domanda di aggravamento per ottenere il riconoscimento dell'invalidità totale. (4-03676)

RISPOSTA. — A seguito dell'istanza con la quale l'ex soldato Edoardo Tabarrini di Terni (titolare di pensione privilegiata di quarta categoria) ha chiesto la corresponsione dell'assegno di incollocabilità, questo Ministero ha interessato, per l'istruttoria preliminare, l'ufficio gestione autonoma di assistenza sanitaria (ex ONIG) di Terni, che non ha ancora fatto pervenire le risultanze degli accertamenti di propria competenza, e che è stato di recente sollecitato.

Dell'interessamento di detto ufficio era stato, a suo tempo, informato anche l'interessato.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

CERQUETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni del ritardo di oltre un anno nella definizione della reversibilità della pensione ordinaria n. 6132619 (posizione n. 2569567) alla vedova Puleio Antonia — oggi residente a Cologno Monzese in via Arosio 12 — di cui era titolare il marito Grimaldo Stefano, deceduto il 9 febbraio 1979. (4-03509)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza, per riliquidare il trattamento di quiescenza in favore del signor Stefano Grimaldi e quindi determinare l'importo della pensione di reversibilità da conferire alla vedova signora Antonia Puleio, con nota del 29 luglio 1980, n. 2569567, diretta per conoscenza all'interessata, ha chiesto al comune di Messina la documentazione relativa al servizio reso dal Grimaldi dal 1° aprile 1938 all'8 agosto 1943.

Nel frattempo, la stessa direzione generale ha conferito alla signora Puleio l'acconto di pensione nella misura di lire 47 mila mensili dal 1° febbraio 1979, oltre

l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 novembre 1962, n. 1747.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponde al vero che non viene applicata ai militari affetti da tossicodipendenza la legge 22 dicembre 1975, n. 685, in quanto essi sono inviati agli ospedali militari con la diagnosi di « agitazione psicomotoria » e rinchiusi al reparto neurologico.

L'interrogante chiede altresì di sapere se negli ospedali militari principali vi sia un medico specializzato nel settore e se gli ufficiali medici nelle caserme siano in grado di applicare efficaci sistemi di prevenzione. (4-03686)

RISPOSTA. — La legge 22 dicembre 1975, n. 685 è pienamente applicata in ambito militare, sia per quanto previsto in tema di prevenzione sia per le segnalazioni alle autorità competenti dei casi riscontrati e l'invio dei tossicodipendenti ai centri qualificati per il loro trattamento.

Ai fini di un più puntuale adeguamento dell'azione amministrativa agli scopi previsti, con apposita circolare sono state precisate le incombenze delle autorità sanitarie militari nei riguardi dei tossicodipendenti. Esse non prevedono affatto che il tossicodipendente sia inviato sistematicamente in ospedale con la diagnosi di agitazione psicomotoria e rinchiuso al reparto neurologico. Tuttavia, quando viene rilevato un caso di tossicodipendenza, il soggetto è inviato in osservazione presso l'ospedale militare e precisamente nel reparto di neuropsichiatria, dove opera l'unico specialista abilitato ad effettuare una corretta diagnosi ed emettere il conseguente provvedimento medico-legale, che può andare dalla riforma alla licenza di convalescenza.

Va infatti rilevato che non esiste, allo stato attuale, né in Italia né all'estero, una specializzazione specifica in materia di tos-

sicodipendenza. I più competenti a trattare il problema sono gli psicologi e gli psichiatri, nella considerazione che l'uso della droga denuncia nella quasi totalità dei casi una personalità fragile o una caratteristica con anomalie comportamentali.

Nelle forze armate non esiste il ruolo degli ufficiali psicologi; tuttavia ai fini dei compiti di prevenzione che la legge n. 685 affida alla sanità militare, si è avviato con la presenza nell'ospedale militare di un ufficiale neuropsichiatra per diagnosticare correttamente e risolvere, da un punto di vista medico-legale, i casi di tossicodipendenza.

La preparazione, anche in tema di droga, degli ufficiali medici che operano nelle caserme è senz'altro soddisfacente. Le scuole di sanità militare hanno infatti introdotto da diversi anni lezioni sulla problematica della droga nei loro programmi di addestramento. La sanità militare inoltre organizza conferenze, dibattiti e corsi di aggiornamento, l'ultimo dei quali, riservato agli ufficiali medici aventi compiti direttivi (capi servizi sanitari, direttori di sanità, direttori di ospedali, ecc.) si è tenuto nel mese di giugno 1980 a Roma.

Il Ministro: LAGORIO

CRISTOFORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga valutabile, ai fini della ricostruzione e progressione economica della carriera, il mercantile e per geometri dagli insegnanti servizio prestato negli istituti tecnici tecnico-pratici di ruolo dipendenti dalle province, i quali, essendo inclusi in graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 7, commi primo e secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1974, hanno diritto all'immissione in ruolo nella scuola media per l'insegnamento dell'educazione tecnica.

Per sapere, inoltre, se detti insegnanti saranno inquadrati nel ruolo dei docenti laureati.

Per sapere, infine, con esattezza quali sono le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,

n. 417, che, in relazione al combinato disposto degli articoli 118 e 140 del decreto in parola, si applicano anche al personale docente dipendente dagli enti locali, e, in particolare, dalle amministrazioni provinciali. (4-00985)

RISPOSTA. — Gli insegnanti tecnico-pratici, cui ha fatto riferimento l'interrogante, in quanto organicamente inquadrati nei ruoli delle amministrazioni provinciali, non hanno titolo all'immissione nei ruoli per l'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media, ai sensi dell'articolo 7 - primo e secondo comma - della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Né lo status degli interessati ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, la cui applicabilità è limitata, com'è noto - in conformità di quanto precisato dalla relativa legge di delega del 30 luglio 1973, n. 477 - al solo personale direttivo, ispettivo, docente e non docente delle scuole statali.

Ai soli dipendenti di tali scuole si estendono, altresì, i benefici per il riconoscimento dei servizi non di ruolo previsti dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito e modificato con legge 26 luglio 1970 n. 576, e dall'articolo 81 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

Tenuto conto, tuttavia, che gli insegnanti tecnici di cui trattasi si trovano a prestare servizio presso scuole statali, ad essi, ed ai dipendenti in genere di altri enti locali, si applicano, in relazione al contenuto del rapporto di servizio con gli istituti scolastici e sotto l'aspetto strettamente funzionale, le medesime disposizioni concernenti il personale scolastico statale, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974; tali disposizioni sono quelle contenute, in particolare, negli articoli 1 (libertà di insegnamento), 2 (funzione docente), 60 (libertà sindacali), 61 (congedo ordinario), 63 (organi competenti a disporre congedi ed aspettative), 66 (valutazione del servizio del personale

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

docente), 88 (orario di servizio dei docenti), 89 (lezioni private), 91 (divieto di cumuli di impiego), 92 (altre incompatibilità).

Né è da ritenere, infine che l'articolo 140 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417 abbia potuto modificare o abrogare le precedenti disposizioni, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che disciplina l'assunzione ed il trattamento economico delle categorie di personale interessato.

Il Ministro: SARTI.

GIULIANO, LODOLINI FRANCESCA E TAGLIABUE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se e quali misure intenda assumere per una adeguata protezione e conservazione del Tempietto millenario di San Fedelino, situato in comune di Novate Mezzola (Como).

La conservazione adeguata di questo monumento nazionale, il cui elevato valore storico, artistico e archeologico è ben noto in Italia e all'estero, anche in rapporto alla sua collocazione geografica in prossimità di un tracciato importante per i traffici e il movimento degli uomini nell'alto Medio Evo, rischia infatti di essere irreparabilmente compromessa da due ordini di cause: in primo luogo, dall'assenza di una qualsiasi valida protezione del fabbricato di fronte alle vicinissime acque del fiume Mera che, soprattutto in alcuni periodi dell'anno ed altresì per la presenza *in loco* di impianti per l'escavazione della sabbia, invadono talvolta interamente l'area circostante il Tempietto; in secondo luogo, dall'assenza di una protezione in vetro per la finestrina del Tempietto sul lato nord, che ha già danneggiato e che rischia di irreparabilmente danneggiare i superstiti affreschi della costruzione, in particolare della sua abside.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere quali misure il Ministero intenda assumere per una confacente valorizzazione di questo insigne monumento dell'Alto

Lario, nonché per la bonifica della zona paludosa impervia e trascurata in cui sorge; e ciò al fine di rendere meglio accessibile la visita del monumento da parte di tutti coloro, italiani e stranieri, che, allo stato presente delle cose, possono accedere solo con estrema difficoltà.

(4-02474)

RISPOSTA. — In un recente sopralluogo effettuato da un funzionario della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano è stato constatato l'ottimo stato di conservazione del tempietto, restaurato verso la metà degli anni '50. Detto tempietto di proprietà della parrocchia di Novate Mezzola (Sondrio), è posto in territorio comasco, sulle sponde del lago di Mezzola di fronte a Novate ed è raggiungibile dal paese dopo un percorso di circa 20 minuti in barca, attraverso canali e corsi d'acqua formanti una zona paludosa di estremo interesse ambientale, paesaggistico e naturalistico che circonda il tempietto.

Per meglio tutelare il monumento in questione, già sottoposto a tutela *ex articolo 4* della legge n. 1089 del 1939, la suddetta sovrintendenza ritiene opportuna altresì l'apposizione del vincolo ai sensi dell'articolo 21 della predetta legge dopo di che si potranno studiare gli interventi atti a valorizzare il monumento e tutta l'area circostante. Si è provveduto nel contempo ad interessare la regione Lombardia sia in relazione ai lavori di scavo per l'estrazione di sabbia e di ghiaia, sia in relazione agli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi della legge 26 settembre 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche la cui competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è stata delegata, dal 1° gennaio 1978, alle regioni.

Per quanto riguarda infine lo stato di conservazione degli affreschi dell'abside, che rappresentano una notevole testimonianza della pittura medioevale in Lombardia, la sovrintendenza per i beni artistici e storici di Milano prenderà immediati contatti con la sovrintendenza per i beni artistici e storici di Venezia e con

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

l'Istituto centrale del restauro per un esame delle condizioni termoigrometriche dell'edificio per poter procedere ad un corretto restauro.

Il Ministro: BIASINI.

SANTAGATI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i motivi per i quali, dopo la ribellione di Palagonia, non abbia ritenuto di intervenire con la stessa rapidità ed efficacia in favore degli altri siti ibonici comuni etnei e per conoscere se, dopo la nuova esplosione di rabbia che ha avuto per principali protagoniste le esasperate donne di Ramacca, non ritenga di apprestare i rimedi più urgenti, ricorrendo all'impiego dei fondi della Cassa per il Mezzogiorno. (4-03492)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha finanziato due progetti: il primo nel 1969 relativo a trivellazioni e prove di portata di due pozzi in contrada Fragello (Pozzo P1 e P2); il secondo nel 1976 relativo alla integrazione della portata per l'abitato di Ramacca mediante adduzione dai pozzi menzionati.

Allo stato attuale il pozzo P2, che è entrato in esercizio nel 1969-1970, utilizzando la adduttrice del vecchio acquedotto in precarie condizioni di conservazione con una portata iniziale di circa 30 litri al secondo, adduce soltanto 12÷15 litri al secondo pur essendo stata abbassata la pompa sommersa per una migliore resa; il pozzo P1 è in via di completamento e la sua portata dovrebbe oscillare intorno ai 9÷10 litri al secondo.

Per quanto riguarda la nuova condotta in costruzione (lunghezza circa 13 chilometri e dimensionata per 34 litri al secondo) essa è in via di ultimazione (giugno-luglio 1980) e dovrebbe per altro addurre oltre le acque dei due pozzi anche la portata di alcune manifestazioni sorgentizie che danno nel periodo di morbida circa 2÷3 litri al secondo.

Per ciò che concerne la soluzione a medio termine del problema dell'approvvigio-

namento idropotabile, sono stati di recente approvati ed avviati — nell'ambito del progetto speciale n. 30 riguardante il piano acque Sicilia e progetto per gli schemi idrici intersettoriali della Sicilia — i lavori di indagini idrogeologiche nella zona. La successiva fase di perforazione produttiva sarà avviata solo se le suddette indagini daranno esito positivo.

Il problema definitivo a lungo termine sarà risolto con il potenziamento dell'acquedotto dell'Ancipa incluso per un primo stralcio di 55 miliardi negli interventi della Cassa per il 1980, il cui progetto di massima è in fase di approvazione presso la delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro: CAPRIA.

SILVESTRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi alla base della richiesta di anzianità al 31 dicembre 1970 per i tenenti colonnelli dei carabinieri che aspirano alla promozione in ausiliaria o riserva.

In particolare, per sapere se il Governo non ritiene di modificare tale incomprendibile barriera. (4-02004)

RISPOSTA. — L'avanzamento degli ufficiali in congedo ha luogo ad anzianità sempre che detti ufficiali vengano a trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal ministro della difesa in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, giusta quanto dispongono gli articoli 20 e 104 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Le aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri nell'ausiliaria e nella riserva, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1978 furono formate comprendendo tutti gli ufficiali che avevano nel grado anzianità assoluta 31 dicembre 1970. Per l'anno 1979, invece, non sussistendo le condizioni previste dal menzionato articolo 104 in ordine al fabbisogno di mobilitazione, le predette aliquote non sono state determinate.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1980

Per l'anno 1980, tenuto conto delle esigenze di mobilitazione di cui sopra è cenno, si provvederà alla formazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri in ausiliaria e riserva da valutare per la formazione dei relativi quadri di avanzamento, comprendendovi gli ufficiali aventi, nel grado, anzianità assoluta 31 dicembre 1971.

Il Ministro: LAGORIO.

SOSPURI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere —

premessi che in data 6 agosto 1979, protocollo n. 7330, la direzione provinciale del tesoro di Teramo trasmetteva al Ministero della difesa, direzione generale delle pensioni, una istanza di Alfonso Scordella e la relativa documentazione —

quali motivi ritardano la devoluzione della pensione allo stesso Alfonso Scordella nato a Silvi (Teramo) il 20 settembre 1909, collaterale di Scordella Michele, deceduto il 9 maggio 1923 per causa di servizio di leva, pensione già intestata alla propria madre, Carmela Scordella in Mancinelli, deceduta il 27 agosto 1936.

(4-03880)

RISPOSTA. — La documentazione trasmessa a questo Ministero dalla direzione provinciale del Tesoro di Teramo, a corredo della domanda di pensione privilegiata di reversibilità avanzata dal signor Alfonso Scordella, non comprendeva gli atti sulla base dei quali, a suo tempo, veniva corrisposta analoga pensione alla di lui madre signora Carmela Scordella (deceduta il 27 agosto 1936) per la morte del figlio marinaio Michele, avvenuta per causa di servizio il 9 maggio 1923.

Nelle more dell'acquisizione di detta essenziale documentazione — per il cui reperimento, oltre alla cennata direzione provinciale del Tesoro, sono stati interessati il segretariato generale della Corte dei conti (all'epoca competente in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici) e l'ispettorato generale pensioni del Mini-

stero del tesoro — questo Ministero non può adottare provvedimento alcuno nei riguardi dell'istante.

Il Ministro: LAGORIO.

TASSONE. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per adeguare l'indennità di antisabotatore del personale dell'esercito eliminando nel contempo l'assurda limitazione nella corresponsione della citata indennità, in caso di simulazione, considerando che l'intervento avviene pur sempre in ambiente di rischio.

Per sapere se ritiene di dotare il personale di cui trattasi delle più moderne attrezzature specifiche, anche in considerazione degli incidenti di cui spesso restano vittime gli artificieri. (4-03501)

RISPOSTA. — Gli artificieri dell'esercito che svolgono attività antisabotaggio in concorso con le forze di polizia non percepiscono attualmente alcuna indennità per il particolare servizio. È però in corso di presentazione al Parlamento un disegno di legge governativo inteso ad istituire un premio di disattivazione, per ogni giornata di intervento, per militari delle forze armate e dei corpi armati dello Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività antisabotaggio ed antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi.

Allo scopo, poi, di ridurre nei limiti del possibile, i rischi che l'attività antisabotaggio comporta, l'autorità militare ha promosso visite e corsi del personale interessato presso paesi esteri all'avanguardia nel particolare settore.

Ciò ha consentito a detto personale di conoscere nuove tecniche e di visionare materiali altamente efficaci, che si intende quanto prima acquisire in dotazione anche alle forze armate; per taluni di essi la Difesa sta già trattando l'acquisto.

Si aggiunge che dai dati in possesso risulta una bassa frequenza d'incidenti cui attualmente vanno incontro gli artificieri dei nuclei antisabotaggio; negli ultimi tre

anni, invero, si è verificato un solo incidente, presso la quarta direzione di artiglieria di Mestre.

Il Ministro: LAGORIO.

ZAVAGNIN E CRESCO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se sia a conoscenza del grave provvedimento preso in data 12 maggio 1980 dalla direzione delle Terme di Recoaro - SpA (Vicenza) nei riguardi del consigliere e assessore comunale alla Scuola cultura e sport del comune di Recoaro, signor Faccio Costante.

La direzione della Recoaro ha inflitto 2 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da scontarsi nei giorni 19 e 20 maggio ad un assessore, perché a suo giudizio, avendo terminato il consiglio comunale alle ore 1 del mattino del 17 aprile, avrebbe dovuto riprendere il turno di lavoro in azienda alle 6 del mattino dello stesso giorno, mentre lo stesso Faccio aveva su richiesta della Recoaro stessa fatto pervenire ben tre tipi di giustificativi firmati dal sindaco, perché fossero riconosciute e pagate le ore d'assenza al lavoro in base alla legge n. 300 « Statuto diritti dei lavoratori ».

Premesso ancora che l'amministrazione comunale di Recoaro è l'unica in provincia di Vicenza ad essere gestita da una maggioranza PSI-PCI e che il signor Faccio è assessore comunale iscritto al PCI, gli interroganti desiderano conoscere il pensiero del Ministro in merito ad un provvedimento che tende ad apparire quanto meno persecutorio, ed in contrasto con norme e consuetudini che, pure nel rispetto dei fondamentali aspetti dei rapporti di lavoro aziendale, dovrebbero non punire ma favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alla vita democratica degli enti locali. (4-03583)

RISPOSTA. — Questo Ministero non disponendo di proprie fonti autonome di informazione, deve attingere presso gli enti di gestione controllati gli elementi utili per la ricostruzione dei fatti ed episodi svol-

tisi in seno alle società comunque collegate agli enti di gestione stessi.

Ciò premesso, in merito ai fatti indicati nella interrogazione in oggetto, si porta a conoscenza degli interroganti quanto l'EFIM, azionista della società Recoaro, ha riferito per il momento a questo Ministero.

Sembra però il caso di anteporre a tale esposizione la notizia, risultante a questo Ministero, che il signor Faccio ha presentato, contro la decisione presa dall'azienda, un ricorso al collegio di arbitrato di cui ancora non è dato conoscere l'esito. Proprio a causa della mancata conoscenza di tale autonoma decisione non sembra opportuno formulare valutazioni in merito ai fatti in esame dei quali si esporrà la sola versione per il momento nota. La società Terme di Recoaro assicura non soltanto di concedere abitualmente regolari permessi retribuiti, previsti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, ai lavoratori che ricoprono incarichi pubblici elettivi per riunioni tenute in orario di lavoro, ma di avere anche esteso tale beneficio ai lavoratori membri della giunta comunale per le riunioni della stessa. Per quanto attiene in particolare al caso oggetto dell'interrogazione, la società Terme di Recoaro espone che il dipendente Costante Faccio nella settimana dal 14 al 19 aprile 1980 doveva svolgere servizio al mattino dalle ore 6 alle ore 14. Per il giorno 16 chiese, però, a titolo personale, che il suo turno di lavoro venisse spostato al pomeriggio dalle ore 14 alle ore 22; ottenuto tale spostamento presentò richiesta di permesso retribuito per partecipare alla riunione del consiglio comunale convocato per il pomeriggio del giorno 16 alle ore 15. Tale richiesta venne regolarmente accolta. Il giorno 17 il signor Faccio non si presentò al lavoro facendo pervenire due giustificativi (uno per il giorno 16 ed uno per il giorno 17) a firma del sindaco per avere svolto funzioni inerenti al suo mandato di consigliere. L'ufficio personale della Recoaro non ritenne validi i giustificativi e richiese invece la documentazione di partecipazione alla riunione del consiglio comunale. Il signor Faccio

presentò il giorno 21 altri due giustificativi dal sindaco per avere partecipato alla riunione del consiglio comunale i giorni 16 e 17.

Dato che nei nuovi giustificativi non erano indicati gli orari delle riunioni del consiglio l'interessato, sempre a richiesta della società, presentò infine una dichiarazione del sindaco da cui si rilevava che il signor Faccio nel giorno 16 aprile 1980 ha partecipato alla riunione del consiglio comunale dalle ore 15 alle ore 24 e nel giorno 17 aprile 1980 dalle ore 0 alle ore 0,40.

In data 5 maggio 1980 la società contestava all'interessato l'assenza dal lavoro per il giorno 17 in quanto il lavoratore aveva usufruito di due giorni di permesso

retribuito, dei quali uno non richiesto, per partecipare ad una unica riunione del consiglio comunale tenutasi dalle ore 15 alle ore 0,40. Non ritenendo valide le giustificazioni addotte, la società ha sospeso il dipendente per due giorni di lavoro.

Dopo che verranno rese note a questo Ministero le conclusioni cui sarà pervenuto il collegio arbitrale adito, potranno essere adottati i provvedimenti più idonei al caso esaminato nell'interrogazione.

Il Ministro: DE MICHELIS.